

N. R.G. 1050/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA MORABITO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1050/2020 promossa da:

██████████ S.P.A., già ██████████ S.P.S. (C.F. ██████████
con il patrocinio dell'avv. ██████████ e dell'avv. ██████████ elettivamente
domiciliata presso il loro studio in Milano, ██████████ come da procura in
calce all'atto di citazione

ATTRICE

contro

COMUNE DI ORVINIO (C.F. E P.IVA 00109530576), con il patrocinio dell'avv.
██████████ elettivamente domiciliato presso il suo studio in Magliano Sabina,
Piazza ██████████ come da delega in calce all'atto di opposizione

CONVENUTO

CONCLUSIONI

I difensori hanno concluso come da verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.10.2022 e la causa è stata, all'esito, trattenuta in decisione, previa assegnazione di nuovi termini ex art 190 c.p.c..

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la ██████████ S.p.a. conveniva in giudizio il Comune di Orvinio esponendo, tra l'altro: di essersi resa cessionaria dei crediti vantati nei confronti del convenuto da vari fornitori dello stesso ██████████ S.p.a., ██████████ e ██████████ S.p.a.) di seguito meglio specificati: i. €18.336,37 per sorte capitale, di cui all'elenco in all. 3; ii. gli interessi moratori



maturati sulla predetta sorte capitale, “*determinati nella misura degli interessi legali di mora*” ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo; iii. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell’art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione; iv. €920,00 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all’importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 216 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio; che i crediti di cui sopra erano stati acquistati in forza degli atti di cessione prodotti in all. 4, stipulati in forma di scrittura privata autenticata da notaio e regolarmente notificati alla parte debitrice; di essere, dunque, divenuta titolare di tali crediti e di essere, pertanto, in tale qualità legittimata a chiedere la condanna del Comune al pagamento in proprio favore; che l’ente convenuto, anche dopo il ricevimento delle fatture, la notifica degli atti di cessione e le intimazioni di pagamento, non aveva sollevato contestazioni in ordine all’esistenza e all’ammontare dei crediti, né, a monte, in ordine all’esecuzione delle prestazioni da cui i crediti avevano tratto origine; che in subordine si avanzava domanda ex art. 2041 c.c., di condanna della controparte al pagamento delle suddette somme a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento.

Concludeva la società attrice come di seguito: “*Voglia l’ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, [REDACTED] è creditrice nei confronti del Comune di Orvinio dei seguenti importi: a. € 18.336,37 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell’elenco prodotto quale doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall’art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull’importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo; c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall’art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all’art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo; d. € 920,00 ai sensi dell’art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell’elenco prodotto quale doc. 03; e conseguentemente condannare il Comune di Orvinio, in*



persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di [REDACTED]. In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che [REDACTED] è creditrice nei confronti del Comune di Orvinio delle diverse somme, a titolo di: a. sorte capitale; b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale; c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale; d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale; che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il Comune di Orvinio, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di [REDACTED]. In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il Comune di Orvinio in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di [REDACTED] di tutte le somme che risulteranno dovute dal Comune di Orvinio a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”.

Il Comune di Orvinio, costituitosi in giudizio, preliminarmente ed in rito rilevava il mancato esperimento, da parte della Società attrice, del tentativo di negoziazione assistita e chiedeva che il Giudice dichiarasse l'improcedibilità della domanda, in subordine, sempre in rito, eccepiva la nullità dell'atto di citazione laddove si faceva riferimento a crediti vantati dall'attrice non in proprio, ma per effetto di una pretesa cessione a suo favore di crediti conseguenti a fatture emesse dalla cedente [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. nei confronti del Comune di Orvinio, senza tuttavia allegare né descrivere le fatture medesime e, con ciascuna di esse, i quantitativi dell'energia e/o degli ulteriori e diversi eventuali servizi / prestazioni che si assumono rese dalla cedente in favore dell'Ente convenuto, avendo l'attrice fatto mero rinvio all'atto n. 224.467 di rep. del 21.12.2015 autenticato dal notaio [REDACTED] [REDACTED] di Roma col quale sarebbe stata convenuta la cessione di molteplici crediti vantati dalla cedente [REDACTED] [REDACTED] Spa alla cessionaria [REDACTED] Spa, peraltro senza l'indicazione nell'atto in esame né del corrispettivo né del metodo utilizzato per il pagamento del medesimo ed in assenza, altresì, delle fatture e della descrizione delle prestazioni rese, anche alla luce del fatto che l'ente aveva ripetutamente contestato ad [REDACTED] [REDACTED] di aver emesso fatture sulla base di un consumo esclusivamente stimato, ma mai verificato, tanto da aver addebitato al Comune consumi anche per un contatore che in verità risultava da tempo distrutto



da un fulmine e per un altro manifestamente guasto, come riconosciuto dalla stessa

██████████ Spa..

Nel merito, il Comune di Orvinio eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall'attrice, almeno per le fatture anteriori al quinquennio e in subordine, relativamente ai crediti prescritti e, in via principale, per gli ulteriori crediti, contestava l'ammissibilità della cessione dei crediti a favore dell'odierna attrice ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 163 del 12.4.2006, non sussistendone i presupposti di legge e in ulteriore subordine, rilevava la nullità dei contratti di fornitura conclusi a trattativa privata laddove in violazione dell'art. 1 D.L. 06.7.2012 n. 95.

In ulteriore subordine, relativamente ai contratti validi, l'Amministrazione comunale contestava l'esistenza della fornitura di energia che si assumeva riportata nelle fatture e comunque l'importo del preteso credito di ██████████ ██████████ Spa e, dunque, dell'odierna Società attrice quale cessionaria del credito preteso, deducendo, tra l'altro: che l'Amministrazione comunale aveva provveduto nei tempi dovuti a corrispondere gli importi dovuti per gli effettivi consumi di energia elettrica contestando nei casi in cui si era reso necessario, direttamente ad ██████████ ██████████ Spa, le indicazioni relative ai consumi e, di conseguenza, gli importi delle fatture a suo tempo trasmesse, ottenendo ragione dalla stessa ██████████ che aveva infatti stornato importi rilevanti, come da documentazione allegata, così come aveva contestato anche all'odierna ██████████ ██████████ S.p.a., allorché era stata notificata, la cessione di pretesi crediti ritenuti insussistenti; che, quanto alla utenza n. POD IT001E00230108 sita in loc. Cretoni di Orvinio, ██████████ ██████████ S.p.a. aveva sempre e soltanto calcolato presuntivamente il consumo quando in verità la suddetta 'presa' adduceva energia alla pompa che attingeva acqua per l'acquedotto comunale solo nei mesi estivi, ovvero luglio, agosto e parte di settembre, allorché il maggior afflusso di residenti comportava maggiori necessità, mentre per il resto dell'anno la presa risultava inutilizzata poiché l'acquedotto si alimentava per caduta e non in modo forzato, quindi il consumo era inesistente, derivandone che la fornitura di energia (in atti neppure specificata) non poteva essere reale ed effettiva ed il relativo preteso credito era insussistente; che la stessa ██████████ ██████████ Spa aveva riconosciuto la fondatezza delle doglianze ad essa già manifestate del Comune di Orvinio e reiterate nei confronti dell'odierna attrice, tanto da aver emesso per il



periodo 2008 - 2012 le note di credito n. 2403299975 del 28.01.2013 per €13.316,93 (anno 2008), n. 2403384242 del 07.02.2013 per € 8.710,44 (anno 2009), n. 2404052062 del 09.02.2013 per € 24.433,94 (anno 2010), e n. 2404052070 del 09.02.2013 per €16.806,22 (anni 2011 - 2012) notificando peraltro la sua determinazione con nota n. 2-51YYURU dell'11.02.2013; che non risultavano invece mai pervenute le seguenti fatture per le quali quindi l'Ente, contestando la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, non poteva che riservare ogni necessaria verifica ed eventuale eccezione: FT. n. 2545913556 del 14/11/2014; FT. n. 4600698214 del 25/08/2015. Fatt n. 4600559700 con scadenza 28.07.2015 che si assumeva di € 742,31, Fatt. n. 4600685238 con scadenza 24.08.2015 che si assumeva per € 639,50; Fatt n. 4601316711 con scadenza 24.12.2015 per pretesi € 69,19; Fatt n. 2540351579 con scadenza 09.10.2014 per richiesti €131,41; Fatt. n. 2506701131 con scadenza al 26.02.2014 per asseriti € 112,00; che quanto alle fatture 2000999664 del 09/02/2009, 2004755178 del 04/05/2009, 2010253723 del 31/08/2009, 2016884768 del 02/12/2009, 2002002297 del 02/03/2009, 2005894375 del 03/06/2009 e 2011166001 del 29/09/2009, ferma l'eccezione già sollevata di prescrizione del credito, esse, nel merito, in mero subordine, erano riferite alla presa avente IP0D IT001E60004505 in località 'Pantano' per la quale l'Ente aveva più volte eccepito ad ██████████ Spa la non corrispondenza, per eccesso, degli importi richiesti rispetto ai consumi effettivi, trattandosi, anche in tal caso, di presa utilizzata per soli due mesi all'anno nel periodo estivo, motivo per il quale anche in questa Sede si contestava in fatto l'esistenza stessa della fornitura di energia per la quale si chiedeva oggi il pagamento, o almeno l'entità del volume di energia che si assumeva *ex adverso* fornito all'Ente, in quanto non corrispondente alla misura del contatore ed indicato invece da ██████████ Spa, anche in tal caso, soltanto in via presuntiva; che per l'effetto, ove non prescritto, si contestava il preteso credito portato dalle relative fatture e si chiedeva il rigetto della domanda anche nel merito; che quanto alla Fattura n. 4600754319 del 13.08.2015 di €7.105,45, essa era riferita al IT 001E04264058 e all'anno 2014 che invece all'Ente risultava del tutto pagato come attestavano i mandati allegati e le corrispondenti fatture e come l'Ente stesso aveva eccepito direttamente ad ██████████ Spa prima e poi all'odierna attrice, contestando la cessione del preteso credito; quanto al diritto



agli interessi, che il D.lgs. 192/2012 era applicabile solo ai contratti conclusi successivamente al gennaio 2013 (art. 3) mentre, nel caso di specie, i contratti di fornitura alla base delle fatture che si assumevano cedute, erano precedenti, così come molte delle fatture indicate *ex adverso* (2009), il che escludeva alla radice sia il diritto del creditore cedente che quello del cessionario a vedersi riconosciuti interessi di mora nella misura prevista dal citato Decreto Legislativo così come pretese spese di recupero forfettarie, introdotte proprio dal D.lgs. 192/2012; che era anzi vero che il D.L. n. 95 del 06.7.2012, convertito dalla L. 07.08.2012 n. 135, aveva stabilito la nullità di tutti i contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle procedure gestite da centrali di appalto pubbliche o CONSIP, salvo che le relative tariffe non risultassero migliorative rispetto ai prezzi individuati dalle predette centrali; che ne derivava che l'attuale parte attrice non poteva vantare crediti sulla base di tali contratti; che pur essendo accertato che le Amministrazioni Pubbliche rientravano tra i soggetti nei confronti dei quali poteva applicarsi il tasso di mora in caso di ritardi nei pagamenti, era altresì innegabile che la ratio che aveva condotto all'introduzione e determinazione del tasso di mora nelle transazioni commerciali (D.lgs. 231/2002 e quindi D.lgs. 192/2012), sarebbe risultata del tutto stravolta laddove il credito fosse stato ceduto dall'impresa fornitrice a professionisti del recupero; che per tali ragioni si rilevava l'incostituzionalità del D.lgs. 192 /2012 laddove, all'art. 1 non prevedeva che le maggiorazioni dell'interesse di mora, fossero inapplicabili – oltre che ai casi previsti – anche a favore del cessionario in caso di cartolarizzazione e cessione del credito, dietro corrispettivo e non quale eventuale anticipazione su fatture, facendo così lievitare in modo abnorme la spesa pubblica in violazione del DL 95/2012 e norme correlate, in violazione dell'art. 41 co. 2 e 119 co. 6 Cost.; che quanto alla domanda dell'attrice di essere pagata sulla base del disposto dell'art. 2041 c.c., si eccepiva il difetto di legittimazione attiva, stante il carattere meramente residuale dell'azione ed il fatto che, anche per tale ragione, l'azione stessa non poteva ritenersi inclusa nella cessione del credito intercorsa *inter partes* e, comunque, l'infondatezza della stessa.

Il Comune di Orvinio rassegnava le seguenti conclusioni: “*Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, a) dichiarare improcedibile la domanda della [REDACTED] [REDACTED] spa in quanto non preceduta dal rituale esperimento della negoziazione assistita; b)*



dichiarare la nullità dell'atto di citazione per difetto della esposizione degli elementi indispensabili alla identificazione della causa petendi ai sensi degli artt. 164 e 163 n. 3 e 4 c.p.c.; c) in subordine, accertare la nullità dell'atto di cessione del credito in assenza delle condizioni di cui all' art. 117 del Dlgs 163/2006; d) In ulteriore subordine, respingere la domanda di pagamento in quanto prescritta, relativamente alle fatture oggetto di giudizio e dichiarate emesse dall'anno 2009 al 2013, e comunque infondata e non provata nel merito, stante la nullità dei contratti conclusi successivamente al 2012 e comunque in considerazione della contestazione dell'Ente convenuto circa la effettività e la quantità delle singole forniture che si assumono eseguite da ██████████ Spa e l'assenza in atti delle fatture che si assumono emesse a carico dell'Ente convenuto; e) Respingere la domanda relativa al riconoscimento del credito per interessi moratori in applicazione del Dlgs 231/2002 in quanto non dovuti, previa, occorrendo, denuncia di incostituzionalità della normativa indicata in premesse. In subordine, qualora fossero dovuti interessi, riconoscerli secondo il dovuto e provato; f) Respingere la domanda circa il riconoscimento di una somma forfettaria per ogni fattura per generiche spese di recupero del credito, in quanto infondata in fatto e diritto anche per le ragioni dedotte sub d) che precede. g) Respingere la domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. per difetto di legittimazione attiva nell'attrice e, in subordine, in quanto infondata in fatto e diritto. Rifiuse le spese giudiziali a favore dell'Amministrazione convenuta o compensate all'esito del giudizio”.

Era assegnato il termine per l'espletamento della negoziazione assistita, erano assegnati i termini ex art. 183, VI co., c.p.c. e all'esito, respinte le richieste istruttorie avanzate dalla sola parte convenuta, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.10.2022, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

La domanda di parte convenuta, volta alla declaratoria di improcedibilità della domanda attorea per omesso/non tempestivo espletamento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, è infondata e come tale deve essere respinta, considerato che con provvedimento del Tribunale dell'01.12.2020 è stato assegnato il termine per l'espletamento della negoziazione assistita, che la stessa è stata pacificamente tentata e che il termine di quindici giorni previsto per la proposizione del tentativo di



negoziante non è perentorio, non essendo espressamente qualificato tale dalla norma (D.L. 132/14 conv. in L. 162/14), seguendone che dal mancato rispetto dello stesso non può farsi discendere l'intempestività della instaurazione della relativa procedura e, quindi, l'improcedibilità della domanda.

La domanda del Comune di Orvinio, tesa all'accertamento e alla declaratoria di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza della domanda, è infondata e come tale deve essere respinta, atteso che dal contenuto dell'atto introduttivo si evincono in modo chiaro *petitum* e *causa petendi*, essendo stata richiesta, da parte della [REDACTED] S.p.a., la condanna del Comune di Orvinio al pagamento del corrispettivo della somministrazione di servizi idrici e di gas asseritamente effettuate da [REDACTED] S.p.a. e da [REDACTED] S.p.a., sulla base dei rapporti negoziali già in essere tra le stesse e l'amministrazione convenuta, oggetto di cessione in favore della società odierna attrice.

Passando al merito, il Comune di Orvinio ha chiesto in via preliminare accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall'attrice, "*quantomeno per le fatture anteriori al quinquennio*".

La domanda è parzialmente fondata e deve essere, pertanto, accolta nei termini e nei limiti di cui appresso.

Sul tema, deve rammentarsi che se il rapporto di somministrazione si estingue nell'ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c., le singole prestazioni si estinguono in cinque anni ai sensi dell'articolo 2948 n. 4, secondo cui, appunto, si prescrivono in cinque anni, tra l'altro, gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (come pacificamente accade per le prestazioni periodiche di cose tipiche di tali tipologie di rapporti).

Al riguardo, come rammentato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, "*il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un Ente fornitore di servizi, che venga pagato dall'utente annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatesi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito, il cui*



principio informatore è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente dal creditore” (v., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 1, n. 2429 del 1994; SS.UU., n. 6458 del 1985).

Tornando al caso che ci occupa, a fronte della specifica eccezione sollevata dalla difesa di parte convenuta, la [REDACTED] S.p.a. si è limitata a fare riferimento ai doc.ti nn. 05.01 e 05.06 allegati al proprio fascicolo.

Tuttavia, dall'esame della relativa documentazione emerge che la notifica - regolarmente effettuata a mezzo pec all'indirizzo del Comune [REDACTED] del primo atto interruttivo della prescrizione risale al 06.04.2017: ne segue che dovrà accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti portati dalle fatture risalenti a data anteriore al 2012 e, quindi, senz'altro di quelli di cui alle seguenti fatture, relative agli anni 2009 e 2011: nn. 2000999664; 2002002297; 4601316701; 2002672156; 2004755178; 2005894375; 2007516206; 2010253723; 2011166001; 2012815782; 2016884768; 2021114745; 2239375439.

Quanto alle restanti fatture, il Comune di Orvinio ha chiesto accertarsi *“l'inammissibilità della cessione dei crediti a favore dell'odierna attrice ai sensi dell'art. 117 del Dlgs 163 del 12.4.2006 non sussistendone i presupposti di legge”*.

La contestazione risulta generica, in quanto formulata - nei termini di cui sopra - senza alcuna indicazione delle ragioni per cui la cessione in questione non dovrebbe essere considerata *“ammissibile”* e, comunque, infondata, posto che come chiarito dalla difesa di parte attrice, la notifica degli atti di cessione (v. all.ti 04.01 e 04.02 al fascicolo di parte attrice) è stata effettuata, con le modalità di cui all'art. 106, XIII co., D.Lgs. n. 50/16, sempre all'indirizzo dell'ente sopra richiamato e che l'amministrazione comunale non ha fatto pervenire alcun rifiuto - tale non potendo essere considerato l'atto di mera contestazione del credito del 03.02.2016 - nel termine di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/16; il tutto, senza considerare che la notifica della cessione può pacificamente avvenire anche attraverso la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, cui nella specie non ha fatto seguito alcuna manifestazione della volontà, da parte dell'ente, di non accettare la cessione.

Ne segue il rigetto della relativa domanda, siccome giuridicamente infondata.



In ulteriore subordine, il Comune di Orvinio ha chiesto di accertare la nullità dei contratti di fornitura conclusi a trattativa privata laddove in violazione dell'art. 1 D.L. 06.7.2012 n. 95.

Tuttavia, è lo stesso ente a specificare, nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, che *“il D.L. n. 95 del 06.7.2012, convertito dalla L. 07.08.2012 n. 135, aveva stabilito la nullità di tutti i contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle procedure gestite da centrali di appalto pubbliche o CONSIP ed in particolare l'art. 1 co. 7, relativamente alle forniture di energia elettrica e gas, salvo che le relative tariffe non risultassero migliorative rispetto ai prezzi individuati dalle predette centrali”*: trattasi, pertanto, di norma che non può trovare applicazione con riferimento ai contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della stessa e, quindi, anche ai contratti di somministrazione oggetto del presente giudizio.

Ne segue l'inevitabile reiezione anche di tale domanda, siccome giuridicamente infondata.

Occorre ora passare allo scrutinio, nel merito, delle pretese creditorie non prescritte e, cioè, di quelle inerenti alle fatture nn. 2506701131, 2540351579, 2545913556, 4600248454, 4600559700, 4600685238, 4600698214 e 4600754319 definitiva, pari a complessivi €9.414,65.

Al riguardo, deve in linea generale osservarsi: che il creditore, il quale agisca per far accertare l'altrui inadempimento, è tenuto a fornire la prova del titolo e dell'esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale graverà la prova del fatto estintivo, costituito dall'intervenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/01); che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto *ex adverso* azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Nel caso che ci occupa, parte attrice ha documentato la attuale titolarità, in capo alla stessa, dei rapporti contrattuali di cui agli atti di cessione prodotti in all.ti 04.01 e 04.02 al proprio fascicolo, fonte dei credito azionati con l'atto di citazione introduttivo del giudizio ed asseritamente maturati a seguito di somministrazione di



prestazioni periodiche e continuative eseguite in favore del Comune di Orvinio da parte di ██████████ S.p.a. e di ██████████ e ██████████ S.p.a..

Tanto precisato, con riferimento alla materia dei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, costituisce orientamento condiviso nella giurisprudenza quello secondo cui a fronte della specifica contestazione, da parte dell'utente, della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del *quantum* della merce fornita e del *quantum* del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e in applicazione del principio della vicinanza della prova, seguendone che la bolletta è sì idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione, ma ciò solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente e che nella diversa ipotesi di contestazione, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (Trib. Milano, 27.11.2015).

E' stato, altresì, sul tema evidenziato che la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (fornitore) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore (utente) deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi: pertanto, se l'utente contesta i consumi rilevati dal contatore, spetterà al fornitore dell'utenza provare il corretto funzionamento dello stesso, nonché la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta (v., tra le altre, Cass. civ. n. 07045/18; n. 23699/2016; n. 10313/2004; n. 1236/2003; n. 17041/2002; Trib. Roma, n. 9663/18).

Applicando le sopra evocate coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, parte convenuta ha specificamente contestato la determinazione esclusivamente presuntiva ed unilaterale dei consumi, in quanto



mai accertati *in loco* e a suo avviso non rispondenti a quelli reali e l'incongruità e contraddittorietà delle fatturazioni.

In particolare, il Comune ha dedotto, tra l'altro: di avere provveduto, nei tempi dovuti, a corrispondere gli importi dovuti per gli effettivi consumi di energia elettrica, contestando - nei casi in cui si è reso necessario - direttamente ad [REDACTED] Spa le indicazioni relative ai consumi e, di conseguenza, gli importi delle fatture a suo tempo trasmesse; che a seguito di tali contestazioni [REDACTED] ebbe a stornare dal credito preteso importi di rilevante entità, come da documentazione allegata; che identica contestazione venne rivolta alla allora [REDACTED] Spa, allorché fu notificata al Comune la cessione di pretesi crediti ritenuti insussistenti; che, quanto alla utenza n. POD IT001E00230108 sita in loc. Cretoni di Orvinio, [REDACTED] S.p.a. aveva sempre e soltanto calcolato presuntivamente il consumo, quando in verità la suddetta 'presa' adduceva energia alla pompa che attingeva acqua per l'acquedotto comunale solo nei mesi estivi, rimanendo inutilizzata per il resto dell'anno; che la stessa [REDACTED] Spa riconobbe la fondatezza delle doglianze ad essa già manifestate del Comune di Orvinio e reiterate nei confronti della odierna opposta, tanto da avere emesso per il periodo 2008 - 2012 le note di credito n. 2403299975 del 28.01.2013 per €13.316,93 (anno 2008), n. 2403384242 del 07.02.2013 per €8.710,44 (anno 2009), n. 2404052062 del 09.02.2013 per €24.433,94 (anno 2010) e n. 2404052070 del 09.02.2013 per € - 16.806,22 (anni 2011 - 2012); che le fatture nn. 2540351579 del 09.10.2014, 4600986530 del 22.10.2015 e 4601141600 del 23.11.2015 erano riferite alla presa avente IPOD IT001E60004505 in loc. Pantano, per la quale l'ente aveva più volte eccepito ad [REDACTED] S.p.a. la non corrispondenza, per eccesso, degli importi richiesti rispetto ai consumi effettivi, trattandosi - anche in tal caso - di presa utilizzata per soli due mesi all'anno nel periodo estivo, in presenza, ancora una volta, di misurazione effettuata in via presuntiva; che, quanto alla Fattura n. 4600754319 del 13.08.2015 di €7.105,45, essa era riferita al IT 001E04264058 e all'anno 2014 che, invece, all'Ente risultava del tutto pagato, come attestavano i mandati allegati e le corrispondenti fatture e come l'Ente stesso aveva eccepito direttamente ad [REDACTED] Spa prima e poi all'odierna attrice.



A fronte di tali specifiche contestazioni, gravava sulla parte attrice l'onere di provare il proprio esatto adempimento e cioè la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore, la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore e – quanto alla fattura da ultimo indicata – il mancato incasso delle somme di cui agli allegati mandati di pagamento.

La ██████████ S.p.a., già ██████████ S.p.a. non si è, tuttavia, offerta di provare nulla al riguardo e, men che meno, i consumi effettivi del Comune (in sede di memoria istruttoria n. 2 non risultano avanzate richieste istruttorie), essendosi limitata a versare in atti fatture e solleciti di pagamento, da ritenersi inidonei – alla luce delle coordinate ermeneutiche poc'anzi richiamate, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dal Comune sin dalla sede stragiudiziale e trattandosi, oltre tutto, di documenti a formazione unilaterale, provenienti dalla stessa parte - a fornire la prova dell'asserito credito nel contesto dell'instaurato giudizio di merito, volto all'accertamento della concreta sussistenza del credito stesso.

Né l'attrice ha, del resto, contestato che la determinazione dei consumi sia stata sempre effettuata in modo presunto e mai a mezzo di concreti accertamenti eseguiti *in loco*.

Ne segue che in difetto di prova del credito, la domanda principale dovrà essere necessariamente respinta.

L'azione subordinata di indebito arricchimento proposta dalla ██████████ S.p.a. è infondata e non può trovare accoglimento, per difetto del requisito della residualità, trattandosi di domanda pacificamente non proponibile, ai sensi dell'art. 2042 c.c., quando il danneggiato possa – anche solo astrattamente – esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito, laddove nel caso che ci occupa la società attrice aveva appunto a disposizione l'azione contrattuale che è stata, peraltro, respinta per difetto di prova.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:



- accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie di cui alle fatture nn. 2000999664, 2002002297, 4601316701, 2002672156, 2004755178, 2005894375, 2007516206, 2010253723, 2011166001, 2012815782, 2016884768, 2021114745 e 2239375439;
- con riferimento alle restanti fatture nn. 2506701131, 2540351579, 2545913556, 4600248454, 4600559700, 4600685238, 4600698214 e 4600754319, pari a complessivi €9.414,65, respinge la domanda principale proposta dalla [REDACTED] S.p.a., già [REDACTED] S.p.a.;
- respinge la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata in via subordinata da parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida nel complessivo importo di €4.237,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge.

Rieti, 31.01.2023

Il Giudice
dott. GIANLUCA MORABITO

